TRIBUNALE DI FIRENZE

Fallimento Mandola srl con unico socio in liquidazione

R.F. 139/13

Giudice Delegato Dott.ssa Isabella Mariani

Curatore Dott. Marco Sacconi

Ai Creditori

Loro indirizzi

Avviso ai creditori ex art. 92 L.F. dell'intervenuto fallimento della società

"Mandola srl con unico socio in liquidazione" n. 139/13 R.F.

Con il presente avviso si comunica che con sentenza n. 144/13 del 29.05.2013, depositata in data 30.05.2013, il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società "**Mandola srl con unico socio in liquidazione**" con sede in Pontassieve, viale Hanoi n. 16 (C.F. e P. Iva 05545230483) nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Isabella Mariani e Curatore il sottoscritto Dott. Marco Sacconi.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno 29.10.2013 alle ore 9,00 nell'ufficio del G.D. Dott.ssa Isabella Mariani presso il Palazzo di Giustizia di Firenze in Viale Guidoni n. 61.

I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono partecipare al concorso trasmettendo esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: cur.mandolasrl@pec.it apposita domanda ai sensi dell'art. 93 della Legge Fallimentare almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, e quindi entro la data del 29.09.2013, conformandosi alle avvertenze di cui in allegato (v. all. 1).

Oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F.; decorso questo ultimo termine, e comunque fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore istante.

La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e deve contenere:

- 1) l'indicazione del nome o del numero del fallimento e le generalità di chi propone la domanda;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste dalla L.F. con obbligo di segnalare immediatamente al curatore ogni variazione di tale indirizzo P.E.C..
- Si fa presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), la domanda verrà dichiarata inammissibile; se invece risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario.

Nota Bene:

- Ove non disponga di un proprio indirizzo P.E.C., il creditore potrà anche utilizzare l'indirizzo P.E.C. di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria o similare).
- In caso di omessa indicazione dell'indirizzo P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al creditore, tutte le comunicazioni che la Legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Firenze senza altro avviso.

La domanda deve essere sottoscritta, anche personalmente dal creditore, secondo due modalità alternative:

A) con firma digitale;

B) con <u>firma ordinaria</u> sull'originale del documento, poi sottoposto a <u>scansione digitale</u> (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.

I documenti, dimostrativi del diritto fatto valere con la domanda, devono essere sottoposti a scansione digitale ed inviati via P.E.C. unitamente alla domanda stessa; solo i titoli di credito (assegni, cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la cancelleria fallimentare del Tribunale che rilascerà ricevuta di deposito. Si raccomanda di presentare un unico file PDF per la domanda di ammissione al passivo con gli allegati organizzati con la funzione "segnalibro".

Nota Bene: I ricorsi e documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale o trasmessi al Curatore, in forma cartacea o a mezzo e-mail semplice ovvero ad indirizzo PEC diverso da quello sopra riportato, saranno ritenuti **irricevibili.**

Si comunica, con l'occasione, che è stato istituito il sito internet **www.fallimentigruppocogefim.it,** sul quale saranno resi disponibili gli atti "non riservati" di principale importanza, le informazioni utili sulla procedura nonché una elencazione esemplificativa e non esaustiva dei documenti, dei quali per singola tipologia di credito è consigliata l'allegazione alla domanda di ammissione al passivo, impregiudicata comunque la valutazione di tali documenti da parte del Giudice Delegato.

Si richiede infine, ai sensi dell'art. 40 L.F., la disponibilità dei creditori alla nomina di membro del comitato dei creditori. I creditori interessati ad assumere l'incarico sono invitati a farne richiesta allo scrivente a mezzo pec entro e non oltre cinque giorni dalla data di invio della presente preferibilmente utilizzando il modulo allegato (v. all. 2).

Distinti saluti.

Firenze, 6 giugno 2013

Il Curatore fallimentare

(dott. Marco Sacconi)

Melense.